

## **Ordinanza che designa le organizzazioni specializzate in materia di percorsi pedonali e di sentieri legittimate a ricorrere**

del 16 aprile 1993 (Stato 1° luglio 1993)

---

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni<sup>1</sup>,*

visto l'articolo 14 capoverso 1 lettera b della legge federale del 4 ottobre 1985<sup>2</sup> sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS),

*ordina:*

**Art. 1** Organizzazioni specializzate legittimate a ricorrere

Le seguenti organizzazioni specializzate sono legittimate a ricorrere:

- a. Associazione diritti del pedone (ADP);
- b. Ente svizzero pro sentieri (ESS);
- c. Federazione svizzera degli amici della natura (FSAN);
- d. Club alpino svizzero (CAS);
- e. Lega svizzera per la salvaguardia del patrimonio nazionale (LSSPN);
- f. Associazione svizzera del traffico (AST).

**Art. 2** Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza dell'8 agosto 1988<sup>3</sup> sul diritto di ricorso d'organizzazioni specializzate e riconosciute, in materia di percorsi pedonali e di sentieri è abrogata.

**Art. 3** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1993.

RU 1993 1702

<sup>1</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

<sup>2</sup> RS 704

<sup>3</sup> [RU 1988 1344]

